BonelliErede
with LOMBARDI

Focus Team Private Clients

Dicembre 2019

Orizzonti sempre più aperti nel panorama del *trust* e dei riassetti proprietari funzionali al passaggio generazionale

Focus Team Private Clients



Focus Team Leader
Gianpiero Succi
gianpiero.succi@belex.com
Tel: +39-02-771131
+39-010-84621



Autori
Giuseppe Sbisà
giuseppe.sbisà@belex.com
Tel: +39-02-771131

Silvia Romanelli
silvia.romanelli@belex.com
Tel: +39-06-845511

1. Introduzione

La materia del *trust* continua a essere oggetto di importanti decisioni della Suprema Corte.

Già a settembre avevamo avuto occasione di segnalare la sentenza della Cass. 12 settembre 2019, n. 22754 riguardante l'individuazione del presupposto impositivo, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, rispetto a beni immobili conferiti in *trust*, al momento della attribuzione finale dei beni ai beneficiari (disponibile qui), come del resto da tempo affermavano le Commissioni tributarie regionali.

Con una precedente ordinanza, n. 18831 del 12 luglio 2019, la Suprema Corte ha invece affermato che l'istituzione di un trust e l'assegnazione allo stesso da parte del disponente di un dato patrimonio per finalità di trasmissione di tale patrimonio ai figli a far tempo dalla morte del disponente medesimo consiste in una "**donazione indiretta" *inter vivos*** alla quale **non** si applica la **disciplina successoria.**

Oggetto della decisione era in realtà una questione di giurisdizione, tenuto conto che la documentazione complessiva del caso in esame prevedeva l'applicazione di varie leggi straniere.

Le Sezioni Unite ribadiscono che le questioni di giurisdizione vanno valutate facendo fondamentalmente riferimento alla "vera natura della controversia" e cioè "alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia" (punto 3 dei Motivi della decisione).

La Suprema Corte ha perciò esaminato natura e oggetto in concreto dei vari atti e del loro regolamento complessivo in relazione alla disciplina delle successioni.

Il che fa capire la significativa rilevanza pratica della decisione.

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

2. I fatti del caso di cui all'ordinanza n. 18831

In dettaglio, la Suprema Corte si era pronunciata in merito a un *trust,* a cui il disponente aveva conferito l'intero capitale sociale della *holding* di un gruppo imprenditoriale, in funzione di un passaggio generazionale, sottoponendo il trust alla legge neozelandese, nominando *trustee* la Intrust Trustees e designando quali beneficiari se stesso e, in caso di suo decesso, le figlie in parti uguali.

Dopo aver costituito il *trust*, lo stesso disponente, imprenditore a capo delle imprese controllate dalla *holding,* aveva predisposto disposizioni testamentarie, con le quali nominava eredi, sempre in parti uguali, le medesime due figlie, scegliendo che la sua successione fosse regolata ("*nella misura in cui ciò sia possibile*") dal diritto svizzero.

Deceduto il testatore (e disponente del *trust*), le figlie, beneficiarie del *trust*, sottoscrissero un accordo, insieme al *trustee*, per l'attuazione delle disposizioni del *trust* e testamentarie.

Il *trustee*, senza sciogliere il *trust*, ha poi disposto **un'assegnazione** alle sorelle beneficiarie dei beni in *trust* **anticipata** rispetto al termine di durata dello stesso. Successivamente sorgeva una vertenza tra le sorelle riguardo alle assegnazioni e suddivisioni dei beni in *trust*.

3. La decisione in merito alla natura della controversia e i temi di giurisdizione

Nei vari documenti riguardanti i beni in questione erano state inserite diverse regole in tema di giurisdizione, tra cui, in particolare, quella che individuava la giurisdizione esclusiva di un arbitro unico per ogni questione riguardante l'attuazione dell'accordo stipulato tra le sorelle con il *trustee* per l'assegnazione dei beni in *trust*.

Per decidere tali questioni, la Corte, come si è precedentemente indicato, ha affermato che non basta aver riguardo alle domande formulate tra le parti, "*ma occorre tener conto della vera natura della controversia, da stabilire con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia*" (punto 3 della motivazione).

In particolare, era decisivo stabilire se la vertenza fosse o meno in materia successoria e la Corte[1] lo **ha escluso**.

[1] Peraltro accogliendo la ricostruzione giuridica devoluta dall'Ufficio del Procuratore Generale, il quale aveva evidenziato che un *trust* siffatto deve essere qualificato come

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

Ciò sulla base della circostanza che il *trust* era stato costituito con atto *inter vivos* e il passaggio della proprietà del gruppo nella sfera giuridica del *trustee*, investito del compito di devolvere ai beneficiari detto patrimonio al termine del trust, si era verificato durante la vita del disponente.

I beni quindi non sono in effetti mai caduti in successione, perché essi si trovavano, al tempo dell'apertura della stessa, già fuori del patrimonio del disponente, avendone costui trasferito la proprietà in via definitiva e per atto *inter vivos* al *trustee*. "I beneficiari finali" e cioè le figlie hanno acquistato i beni direttamente dal *trustee* e non già per successione *mortis causa* dal *de cuius*.

> In altri termini, "nel caso di trust liberale tra vivi … che produce effetti, sul piano beneficiario, dopo la morte del disponente, **quel che il disponente ha pienamente trasferito in vita non concorre a formare l'asse ereditario**" (punto 5.1 della motivazione).

L'operazione va quindi qualificata "in termini di **donazione indiretta**, riconducibile nell'ambito della categoria delle liberalità non donative, di cui all'art. 809 c.c. Infatti, l'arricchimento dei beneficiari è stato realizzato dal disponente mediante un meccanismo "indiretto," consistente nell'attribuire al *trustee*, titolare del patrimonio costituito in *trust*, il "compito di far pervenire ai beneficiari i vantaggi patrimoniali previsti dall'atto istitutivo".

Non si tratta, quindi, di trasferimento di beni *mortis causa*, perché l'attribuzione dei beni ai beneficiari finali "ha investito ormai sfere giuridiche diverse da quelle dell'originario disponente: rispetto a tale trasferimento, la morte del disponente non ha alcuna rilevanza causale, potendo al più individuare il momento di esecuzione dell'attribuzione finale" (prosecuzione del punto 5.1 della motivazione).

In definitiva, la Suprema Corte ha stabilito che la costituzione di un *trust* destinato ad attuare un passaggio generazionale dei beni deve essere qualificata quale "donazione indiretta", che realizza il risultato economico di una donazione con uno strumento giuridico diverso dall'atto di donazione stipulato con le formalità per esso previste.

Tale strumento di trasmissione del patrimonio alla morte del disponente non è qualificabile come atto *mortis causa*, bensì **come atto tra vivi**.

donazione indiretta *ex* art. 809 c.c., rientrante nell'ambito dei negozi transmorte *inter vivos*, sicché la comunione insorta tra i beneficiari va configurata come ordinaria e non successoria, con conseguente impossibilità d'includere l'istituto in esame nel campo di applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 50 dettato in tema di giurisdizione con esclusivo riguardo alla "materia successoria".

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

> Il che comporta che l'istituzione del *trust* non costituisce violazione del divieto dei patti successori *ex* art. 458 cod. civ., che vieta atti dispositivi dell'eredità diversi dal testamento.

Si va così ad aggiungere un ulteriore tassello nel panorama degli strumenti da impiegare in materia di riassetti proprietari funzionali al passaggio generazionale.

Focus Team Private Clients

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diverse aree di pratica con focus nel settore private clients.

Gianpiero Succi
Societario

Roberto Cera
Societario

Umberto Nicodano
Societario

Silvia Romanelli
Societario

Alberto Saravalle
Societario

Federico Vezzani
Regolamentare

Giuseppe Sbisà
Societario e Contenzioso

Matteo Erede
Societario

Vittorio Allavena
Contenzioso

Giuseppe Lombardi
Contenzioso

Matteo Maria Pratelli
Societario

Laura Salvaneschi
Contenzioso

Stefano Simontacchi
Fiscale

Manlio Frigo
Arte e Beni Culturali

Silvia Stabile
Arte e Beni Culturali

Giampaolo Genta
Fiscale

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.